# Provincia di Modena

# Comune di San Felice sul Panaro

# **vRUE**

## Variante al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Sindaco

Alberto Silvestri

Assessore all'Urbanistica

Simone Silvestri

Ufficio Tecnico

Ing. Daniele Castellazzi - Responsabile Area Tecnica Geom. Lorena Ferrari - Resp. Settore Urbanistica . Dott.ssa Milena Mattioli Geom. Cristiana Pivanti

a cura di:

Arch. Carla Ferrari

Consulenti:

per gli aspetti geologico-sismici ed idraulici:

Dott. Geol. Stefania Asti Dott. Geol. Valeriano Franchi

per gli aspetti del traffico:

Ing. Francesco Mazza (Airis srl)

per gli aspetti acustici ed atmosferici:

Dott.sa Francesca Rametta (Airis srl) Ing. Irene Bugamelli (Airis srl)

per gli aspetti giuridico-normativi:

**Avv. Lorenzo Minganti** 

Collaboratori:

Ivan Passuti

Giulia Gadda

Dott. Geol. Alessandro Ghinoi

vRUE/V-R **RAPPORTO AMBIENTALE** della Variante al RUE - VAS-ValSAT

## COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

# RUE

# Variante

## VAS-VALSAT del RUE

## RAPPORTO AMBIENTALE della Variante al RUE VRUE/V-R

#### Indice

1.	INT	TRODUZIONE	pag.	2
		Riferimenti di legge		2
		Finalità della VAS-ValSAT del RUE e rapporti con la VAS-ValSAT del PSC		3
2.	LA \	VAS-ValSAT DEL RUE	pag.	4
		Coerenza fra PSC e RUE ed efficacia delle modifiche cartografiche		
		e normative al RUE	pag.	4
	2.2	Efficacia della semplificazione introdotta nell'apparato normativo del RUE		6
		Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni		7

#### 1.1 Riferimenti di legge:

VAS (D.Lgs. 4/2008) e ValSAT (L.R. 20/2000 e L.R. 6/2009)

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"), la fase di valutazione (VAS) è preordinata a garantire che ali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua approvazione.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto n. 4/2008 deve essere predisposto un Rapporto Ambientale sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano.

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sul territorio.

I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti all'Allegato VI del Decreto n. 4/2008.

La procedura prevede che la proposta di piano sia comunicata all'autorità competente (in questo caso la Provincia di Modena). La comunicazione comprenderà il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del Decreto, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

La LR 13.06.2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e la successiva LR 6/2009, con le modifiche introdotte all'art. 5 della LR **20/2000**, stabiliscono che *la VAS* per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge (come modificato dalla LR 6/2009), integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.

Alla luce dei nuovi dispositivi legislativi sopra richiamati, si riconosce un parallelismo tra i contenuti della ValSAT ai sensi della LR 20/2000 e la VAS richiesta dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, il RUE deve essere accompagnato da una Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), che, nel caso specifico assume il valore di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Infatti, l'art. 5 della LR 20/2000 (modificato dalla LR 6/2009), stabilisce che "... *i Comuni,* al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa."

Compito del presente Rapporto Ambientale di VAS-ValSAT, che accompagna la Variante al RUE, è:

- dar conto della sostenibilità generale delle scelte di piano, come stabilito dall'art. 5 della LR 20/2000 (modificato dalla LR 6/2009), alla luce dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo,
- valutare la sostenibilità delle previsioni del piano, attraverso la valutazione dei prevedibili effetti che le previsioni possono indurre sul territorio.

L'elaborazione del RUE del Comune di San Felice sul Panaro, anche nella sua versione originaria, è stata fatta in parallelo rispetto al PSC, declinandone le previsioni, in coerenza con gli esiti della procedura di VAS-ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) del PSC in cui è stata valutata l'ammissibilità delle previsioni di piano, secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.

La variante al RUE, oggetto di valutazione nell'ambito della presente VAS-ValSAT, è stata elaborata, anche in questo caso, in parallelo rispetto alla Variante al PSC.

La variante al RUE ha introdotto le seguenti modifiche al RUE (cartografiche e normative), in recepimento delle modifiche introdotte dalla variante al PSC, le cui direttive vengono declinate:

- adeguando la cartografia in relazione alla riduzione del territorio urbanizzabile, operata dal PSC,
- dettagliando le norme del RUE, con idonee prescrizioni dettate al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio, anche in recepimento delle disposizioni della Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 (punto 5.2),
- operando una revisione della perimetrazione delle zone del territorio rurale, al fine di allinearle con il PSC, in coerenza con il PTCP,
- operando una razionalizzare e semplificare della classificazione delle zone del territorio urbanizzato, semplificandone l'articolazione cartografica e normativa,
- modifiche al RUE in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso,

### 2. LA VAS-VALSAT del RUE

La presente VAS-ValSAT del RUE assume integralmente, come già detto, la VAS-ValSAT della Variante al PSC, che si intende qui richiamata, senza riportarne i contenuti, nell'osservanza del principio di non duplicazione della Valsat dei piani urbanistici sovraordinati, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 15/2013.

### La VAS-ValSAT della variante al RUE è rivolta a verificare:

- 1) la coerenza fra le direttive della Variante al PSC e le prescrizioni dettate dal RUE al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio, anche in recepimento delle disposizioni della Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 (punto 5.2),
- 2) l'efficacia dell'apparato normativo della variante al RUE, a seguito delle modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso.

# 2.1 Coerenza fra PSC e RUE ed efficacia delle modifiche cartografiche e normative al RUE

Al fine di verificare la **coerenza** fra le direttive della Variante al PSC e le prescrizioni dettate dal RUE si deve considerare che:

- le direttive del PSC sono state declinate nel RUE con idonee prescrizioni dettate al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio urbanizzato e del territorio rurale,
- con specifico riferimento alla Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 il RUE introduce specifiche prescrizioni in coerenza con il punto 5.2 della citata Deliberazione. Ciò ha avuto come esito l'introduzione di uno specifico articolo 57 bis "Prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico", relativo all'intero territorio comunale, che prevede, fra l'eltro:
- che su tutto il territorio comunale sia vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza,
- che, in relazione alla criticità idraulica rilevata nelle "Aree ad elevata criticità idraulica" e nelle "Fasce di espansione inondabili":
  - gli interventi di nuova costruzione e, per gli <u>edifici esistenti</u>, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra per usi residenziali,
    - debbano prevedere, ove possibile, misure attive e/o passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, nelle aperture esistenti o previste, al piano terreno, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori;
    - siano ammessi a condizione che le unità immobiliari residenziali del piano terra si sviluppino almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo;
  - gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio:
    - debbano prevedere che il piano di calpestio del piano terreno sia impostato ad una quota di almeno 50 cm:
      - rispetto alla quota media del piano campagna circostante, per interventi nel

territorio rurale.

- rispetto alla quota del marciapiede stradale o, in assenza di questo, della strada, per interventi all'interno del territorio urbanizzato;
- debbano prevedere le necessarie opere di regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare il deflusso verso proprietà confinanti. In questo caso, l'altezza dell'edificio (H max) dovrà essere misurata, ai sensi della DAL 279/2010 e s.m., dalla quota media della linea di stacco dell'edificio maggiorata di 50 cm, anche se lo spessore previsto fra il piano campagna originario e il piano campagna di progetto è superiore a 50 cm. Nello spessore di sopralzo non possono essere ricavati locali o intercapedini. Le disposizioni di cui al presente punto non trovano applicazione in presenza di un edificio esistente che si sviluppa in adiacenza ad altri edifici.
- qualora l'intervento preveda la nuova realizzazione o la revisione degli impianti fognari, debbano essere predisposti meccanismi antireflusso delle acque, quali sistemi di non ritorno degli scarichi e delle fognature;
- che, in relazione alla criticità idraulica rilevata nelle "Aree A3 Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B", gli interventi di nuova costruzione e, per gli edifici esistenti, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra per usi residenziali:
  - debbano prevedere, ove possibile, misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, nelle aperture esistenti o previste, al piano terreno, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori;
  - siano ammessi a condizione che le unità immobiliari residenziali del piano terra si sviluppino almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo.
- che entro le aree interessate da scenari di pericolosità idraulica P2 e P3 relativi al reticolo idrografico secondario di pianura, di cui alla "Mappa di Pericolosità e degli elementi esposti" del PGRA, riportate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A "Sistema delle tutele", al fine di ridurre la vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana, valgano le seguenti prescrizioni:
  - i nuovi insediamenti e le infrastrutture dovranno adottare misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;
  - 2) ai sensi del punto 5.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016, entro le aree di cui al comma 1, il "rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:
    - a) ristrutturazione edilizia;
    - b) interventi di nuova costruzione;
    - c) mutamento di destinazione d'uso con opere."
    - è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:
    - "Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento.
    - a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:
      - a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adequata al livello di

pericolosità ed esposizione;

- a.2. è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati. Sono considerati sistemi di autoprotezione:
  - le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
  - vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
  - gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
  - le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
  - le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnicocostruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc);
  - siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.
  - Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.
- a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione."

<u>In sintesi, ai fini di valutare l'efficacia, in termini di sostenibilità ambientale e territoriale, delle modifiche cartografiche e normative apportate al RUE</u> in base alle direttive della Variante al PSC, si sottolinea come:

- le modifiche alla normativa del RUE, sulla base delle direttive del PSC, siano state introdotte operando con la finalità di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio urbanizzato e del territorio rurale.
- le modifiche normative incidano positivamente sulla sicurezza dei manufatti ma anche e soprattutto sulla sicurezza delle persone.

### 2.2 Efficacia della semplificazione introdotta nell'apparato normativo del RUE

Al fine di verificare l'**efficacia** dell'apparato normativo della variante al RUE, a seguito delle **modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali** in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso fra le direttive della Variante al PSC, si considerano e si richiamano, in particolare:

- la LR 20/2000, con particolare riferimento alle modifiche introdotte in materia di non duplicazione (art. 18bis),
- la LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia",
- la LR 9/2015, in materia di disciplina del mutamento d'uso.

L'apparato normativo del RUE è stato oggetto di una revisione significativa, in applicazione dei dispositivi legislativi nazionali e regionali intervenuti dall'approvazione dell'originario RUE ad oggi, con particolare ma non esclusivo riferimento per i dispositivi che regolano la necessità di semplificare l'apparato normativo e per disciplinare il mutamento d'uso.

Tale revisione rende più stringente e quindi più efficace l'apparato normativo del RUE,

- eliminando le ridondanze,

- eliminando norme che erano state riproposte duplicandole rispetto al PSC,
- eliminando la riproduzione, totale o parziale, di normative vigenti, stabilite da leggi statali e regionali,
- eliminando norme derivanti da provvedimenti legislativi nel frattempo decaduti.

Ciò ha comportato una revisione significativa delle norme del RUE che ha interessato:

- gli articoli (da 1 a 12) relativi ai "Principi generali" e alle "Disposizioni generali", al fine, in particolare, di eliminare norme che erano state riproposte duplicandole rispetto al PSC.
- gli articoli (da 13 a 18) relativi alle "Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi" al fine di allineare più efficacemente le previsioni ai dispositivi regionali e in particolare alla DAL 279/2010 e s.m. (Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi) e alla LR 9/2015, in materia di disciplina del mutamento d'uso,
- gli articoli (da 19 a 35) relativi agli "Interventi edilizi", al fine di eliminare la riproduzione, totale o parziale, di normative vigenti, stabilite da leggi statali e regionali,
- gli articoli (da 36 a 65) relativi alla classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale, alle prescrizioni particolari e al sistema delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture, al fine di:
  - eliminare norme che erano state riproposte duplicandole rispetto al PSC, evitando in tal modo equivoci a proposito del livello pianificatorio a cui spetta la disciplina di un determinato aspetto della pianificazione,
  - di applicare la LR 9/2015 in materia di disciplina del mutamento d'uso, semplificando in tal modo la disciplina relativa all'ammissibilità dei diversi usi e al mutamento d'uso,
- la eliminazione degli articoli da 66 a 133, che trattavano:
  - di procedimenti edilizi, per i quali i dispositivi legislativi vigenti devono essere applicati direttamente, senza riprodurli nel RUE,
  - di regolamentazione dell'ambiente urbano, più pertinente in un regolamento di polizia urbana e quindi da stralciare dal RUE,
  - di requisiti tecnici delle opere edilizi i cui riferimenti ai requisiti cogenti e volontari regionali sono decaduti.

<u>In sintesi</u>, si ritiene che la revisione operata <u>abbia reso più efficace l'apparato</u> <u>normativo del RUE</u>, rendendolo di più agevole lettura e superando le problematiche che derivano dall'invecchiamento delle norme a fronte di una evoluzione continua della legislazione nazionale e regionale, oltre che comunitaria.

### 2.3 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni

Ai sensi del comma 3 quinquies dell'art. 19 della LR 20/2000 la VAS\_ValSAT deve comprendere la "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.

La VAS-ValSAT del RUE assume integralmente la VAS-ValSAT della Variante al PSC, e quindi anche la Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni ivi riportata, che si intende qui richiamata, senza riportarne i contenuti, nell'osservanza del principio di non duplicazione della Valsat dei piani urbanistici sovraordinati, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 15/2013.